

COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR)

INFORMATIVA IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2019

L'imposta di soggiorno è stata istituita dal Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 e s.m.i., con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 46 del 30.11.2017 che ne approva lo specifico Regolamento applicativo con decorrenza dal 01 gennaio 2018.

Il tributo è dovuto da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (come definite dalla Legge Regionale Veneto n.11/2013 e s.m.i. e dalle relative disposizioni regionali di indirizzo/attuative previste da D.G.R. Veneto), e si applica ad ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte), fino ad un massimo di 7 pernottamenti per persona per mese.

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Il provvedimento consiliare è pubblicato nel sito del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella www.comune.santambrogio.vr.it al link: AMMINISTRAZIONE/UFFICI/TRIBUTI/ IMPOSTA DI SOGGIORNO e sul portale del federalismo fiscale: <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it>.

CHI DEVE PAGARE

E' soggetto passivo dell'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive site nel territorio comunale e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella.

Entro il periodo di soggiorno l'ospite deve versare l'imposta dovuta al gestore, il quale ne rilascia quietanza.

CHI E' ESENTE

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti appartenenti alle seguenti categorie, i quali, in adempimento alle disposizioni previste dall'art. 5 del vigente regolamento in materia, sono tenuti a presentare al gestore della struttura ricettiva una dichiarazione relativa al diritto all'esenzione (Modulo B), e precisamente:

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a. i minori fino al 14° anno compreso;*
- b. i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie;*
- c. i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i ricoverati presso strutture sanitarie, per un massimo di due persone per paziente;*
- d. portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;*
- e. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;*

- f. gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
- g. i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
- h. sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- i. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva.

L'esenzione di cui ai punti b), e c) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

QUANTO SI PAGA

Le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2019 sono state riconfermate come da deliberazione di Giunta Comunale n° 269 in data 30.11.2017 negli importi di seguito indicati, per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di 7 pernottamenti per persona per mese.

Strutture ricettive	Classif.	Imposta	Strutture ricettive complementari	Classificazione Imposta	Imposta	Strutture ricettive complementari senza servizi agli ospiti	Classif.	Imposta
Alberghi – hotel DGRV n. 807 del 27.05.2014	1 stella	1,00	Alloggio turistico, bed & breakfast, unità abitative ammobiliate ad uso turistico DGRV n. 419 del 31.03.2015	2 leoni alati	1,00	Locazioni turistiche	Non classif.	1,00
	2 stelle	1,00		3 leoni alati	1,50			
	3 e più stelle	1,50		4 o più leoni alati	1,50			
Villaggi – albergo DGRV n. 807 del 27.05.2014	1 stella	1,00	Case vacanze, DGRV n. 419 del 31.03.2015	2 leoni alati	1,00			
	2 stelle	1,00		3 leoni alati	1,50			
	3 e più stelle	1,50		4 o più leoni alati	1,50			
Residenze turistico – alberghiero DGRV n. 807 del 27.05.2014	1 stella	1,00	Campeggi o camping, DGRV n. 1000 del 17.06.2014	2 leoni alati	1,00			
	2 stelle	1,00		3 leoni alati	1,50			
	3 e più stelle	1,50		4 o più leoni alati	1,50			
Residenze d'epoca alberghiere – hotel diffuso – alberghi diffusi DGRV n. 1521 del 12.08.2014	1 stella	1,00	Villaggio turistico DGRV n. 1000 del 17.06.2014	2 leoni alati	1,00			
	2 stelle	1,00		3 leoni alati	1,50			
	3 e più stelle	1,50		4 o più leoni alati	1,50			

OBBLIGHI DEI GESTORI

1. INFORMARE, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. RICHIEDERE IL PAGAMENTO dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite, riscuotendone l'importo dovuto e rilasciandone quietanza (in forma di semplice ricevuta nominativa al cliente – mantenendo la copia come di regola, oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come “operazione fuori campo Iva”).

Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta si rifiuti di versare il tributo dovuto, il gestore della struttura ricettiva segnala al Comune tale rifiuto con la dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui evidenzia la circostanza e riporta i dati del cliente (Modulo C), anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).

3. DICHIARARE entro venti giorni dalla fine di ciascun semestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del semestre precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima nonché i nominativi di coloro che non l'hanno versata con i relativi dati, oltre ad eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa.

La dichiarazione può essere compilata direttamente sul sito del **Comune nella sezione imposta di soggiorno**. (Modulo A).

4. RIVERSARE AL COMUNE le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun semestre, con le seguenti modalità:

- a) mediante pagamento con bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella: Banca d'appoggio:
BANCO BPM GRUPPO BANCARIO – Agenzia di Sant'Ambrogio di Valpolicella - Servizio di Tesoreria – IBAN: IT 63 Q 05034 59821 000000100777;
- b) con altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione Comunale.

5. TRASMETTERE AL COMUNE in formato cartaceo (o altra procedura che verrà attivata e comunicata dall'Amministrazione comunale), entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il CONTO DELLA GESTIONE (secondo le modalità previste dalle norme vigenti), redatto su modello approvato con DPR 194/1996. Il MODELLO 21 e le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione al Comune sono pubblicati sul sito istituzionale.

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con delibera n.19/2013, ha precisato che i Gestori delle strutture ricettive sono qualificabili come agenti contabili. Successivamente con nota n.0004543 del 17/07/2014 ha chiarito che i gestori delle strutture ricettive sono da qualificarsi come sub - agenti contabili di fatto, che hanno l'obbligo di presentare il conto di gestione all'agente di diritto individuato dal Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella al proprio interno. La qualifica di agente contabile (o sub agente) si fonda infatti sul presupposto essenziale della disponibilità materiale (cd. "maneggio") di denaro e beni di pertinenza pubblica.

L'agente contabile ed il sub - agente contabile sono sottoposti al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti e sono tenuti a rendere annualmente la resa del conto della propria gestione. A tal fine, il gestore della struttura ricettiva, quale sub - agente contabile, dovrà trasmettere al Comune, entro il 30 gennaio, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su modello approvato con D.P.R. 194/1996.

6. CONSERVARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni: di pernottamento, di esenzione, segnalazione di rifiuto al versamento, ecc.) per almeno 5 anni.

VIOLAZIONI e SANZIONI

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo si rinvia a quanto previsto dall'art. 10 del vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno.

Le violazioni al vigente Regolamento dell'imposta sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18/12/1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del medesimo regolamento, come di seguito riportato in sintesi:

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato.

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. E' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria pari ad 50,00.

Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. E' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria pari ad 50,00.

RIMBORSI e COMPENSAZIONI

Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il gestore della struttura ricettiva può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del riversamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del Settore Tributi.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a € 12,00 (dodici).

Modulistica ON-LINE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE

Sul sito del Comune di SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA

all'indirizzo <http://www.comune.santambrogio.vr.it>

al link: AMMINISTRAZIONE/UFFICI/TRIBUTI / IMPOSTA DI SOGGIORNO.

INFORMAZIONI E RICHIESTE

Ufficio Tributi – Piazza V. Emanuele – 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)

Tel. 045/6832617/622/614 Fax 045/6832649

Mail: tributi@comune.santambrogio.vr.it

Orario Ufficio Tributi: lunedì e mercoledì dalle 9,30 alle 13.00 - giovedì dalle 15,00 alle 17.30.

02/01/2018

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE